Comune di **Isone**
6810 Isone

Tel. 091 946 12 72 – Fax 091 946 47 63
E-mail: municipioisone@bluewin.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I VOLI CON ELICOTTERI

Il Municipio di Isone, richiamati:

- Gli art. 107 e 192 LOC, 44 RA LOC, ed il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri, ed ogni altra normativa applicabile in materia

Emana la seguente ordinanza (RM No. 71 del 27 febbraio 2012)

Art. 1 **Scopo e campo d'applicazione**
La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dal Decreto concernente i voli a bassa quota con elicotteri.

Art. 2 **Definizioni**
Nell'ambito della presente normativa, fanno stato le seguenti definizioni:
- **volo a bassa quota**: volo effettuato a meno di 300 m sopra zone abitate o 150 m sopra le altre zone

- **atterraggio esterno**: manovra d'atterraggio e di partenza o di volo stazionario in prossimità del suolo al di fuori di un aerodromo;

- **zona abitata**: agglomerato di case abitate da persone residenti, nonché il terreno circostante per un raggio di 100 m.

Art. 3 **Modi di volare**
Tenuto conto del punto 3 del Decreto esecutivo del 17.06.1987, nonché delle normative dell'Ordinanza sui rumori molesti, le ditte che effettuano voli con elicotteri dovranno evitare rumori inutili, scegliendo itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui nuclei abitati, scuole e simili.

Art. 4 **Atterraggi esterni dai nuclei abitati**
Gli atterraggi esterni ai nuclei abitati sono soggetti a preventiva autorizzazione del Municipio.
La richiesta deve pervenire entro 5 giorni dal previsto volo. La relativa autorizzazione sarà rilasciata con eventuali misure di sicurezza che la ditta richiedente, dovrà mettere in atto.

Art. 5 **Manifestazioni pubbliche al di fuori di aerodromi**
Quando una manifestazione sotto i 1100m/M segnatamente feste campestri, di associazioni o altro vengono utilizzati non più di due elicotteri, deve essere presentata una richiesta scritta al Municipio che è competente per il rilascio dell'autorizzazione.
L'autorizzazione conterrà le disposizioni concernenti gli orari, le rotte di volo, ecc.

Art. 6 **Voli di lavoro**
L'istante (proprietario o progettista dell'intervento edilizio che necessita il volo in elicottero per il trasporto di materiale) richiede l'autorizzazione al Municipio specificando in particolare:
- data prevista e data di riserva,
- motivo della necessità del volo,
- il tipo di materiale che si vuol trasportare in elicottero,
- il numero dei voli presumibilmente necessari,

- il programma dei voli con la definizione dell'area di carico e del mappale di scarico (allegare planimetria)
- le zone sorvolate
- l'indicazione in cui si evince che non è possibile un altro tipo di trasporto

Art. 7 **Voli per altri scopi**

Le richieste di volo per altri scopi come pure quelle per gli atterraggi esterni in montagna dovranno pervenire al Municipio per lettera o fax almeno 5 giorni lavorativi prima del volo rispettivamente della manifestazione prevista.
Salvo casi eccezionali, le domande in contrasto con i termini sopra menzionati, non saranno prese in considerazione.
Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per lettera o fax alla Cancelleria comunale.

Art. 8 **Notifica**

La ditta di aereo trasporto notifica mediante lettera o fax, almeno 5 giorni prima del volo, alla Cancelleria comunale, notificando le esatte modalità del volo.

Art. 9 **Orari di servizio per il trasporto di materiale**

Per il trasporto di materiale con atterraggi esterni, si dovranno rispettare i seguenti orari:

Lunedì - Venerdì ***08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00***

Per i voli previsti nella giornata di ***Sabato (possibili unicamente nella fascia oraria 10.00 – 12.00),*** il Municipio si riserva di decidere caso per caso, tenendo conto della stretta necessità dell'utente e delle misure di polizia applicabili alla fattispecie.
Il trasporto di materiale è escluso nei giorni festivi riconosciuti come tali dalle Autorità Cantonali

Art. 10 **Esercitazioni militari**

Per ogni volo organizzato fuori dalla fascia oraria (art. 10), almeno 5 giorni prima, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Municipio a tutela dei periodi di riposo dei cittadini.
Sono esclusi le esercitazioni nei giorni festivi.

Art. 11 **Tasse**

Per il rilascio dell'autorizzazione è percepita una tassa di cancelleria di CHF 50.00 (esercitazioni militari escluse).

Art. 12 **Divieti**

All'interno dei nuclei abitati sono vietate le operazioni di carico e scarico o di rifornimento.

Gli interventi di salvataggio (REGA) e quelli legati alla lotta contro gli incendi non sottostanno a tale divieto.

Art. 13 **Danni nei confronti di terzi**

La ditta che effettua i voli, è ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi e non potrà fare rivalsa sul comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potrà esercitare il suo diritto o sarà altrimenti danneggiata.
Alla ditta che effettua i voli, d'intesa con la Cancelleria comunale, compete il compito di prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, ecc.).

Art. 14 **Atterraggi esterni / uso aree comunali**
L'uso di aree comunali per atterraggi esterni è soggetto ad autorizzazione specifica, da richiedere per iscritto al Municipio almeno 5 giorni prima del previsto volo.

Art. 15 **Multa**
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa sino a CHF 20'000.-- (art. 26 del DVBAE), fermo restando che tale competenza è unicamente federale.

Art. 16 **Revoca/Diritto di veto**
Il Municipio revoca le autorizzazioni di sua competenza ed esercita automaticamente il diritto di veto quando le indicazioni fornite risultino inveritiere, oppure quando le condizioni indispensabili e necessarie non siano più date.

Art. 17 **Reclami / ricorsi**
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso all'Ufficio dell'aviazione civile, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Art. 18 **Entrata in vigore**
La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.
La presente ordinanza viene inoltre intimata alle ditte interessate, che hanno una regolare attività di volo nel Cantone Ticino e al Comando della scuola granatieri, 6810 Isone.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: La Segretaria:

G. Bulloni E. Galli

COMUNE DI ISONE

Pubblicata all'albo comunale dal 15.03.2012 al 29.03.2012

C.p.c: Ufficio federale Aviazione, 3003 Berna
Dipartimento Istituzioni, Ufficio Polizia, 6501 Bellinzona